

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 - ORISTANO

Convezione di incarico professionale

REG. ASL N° DEL

Convenzione contenente le norme e le condizioni per il conferimento al libero professionista:

Arch. Paolo Stochino residente in _____, Via _____, dell'incarico relativo alla predisposizione della progettazione degli interventi necessari all'adeguamento del Corpo Principale del P.O. San Martino di Oristano alle vigenti normative antincendio.

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____ tra i Signori:

- Dott. Mariano Meloni, nato a _____, il _____ nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 con sede in Oristano – Via Carducci 35 (P.I. 00681110953), ivi domiciliato per la sua carica;
- Arch. Paolo Stochino, nato a Arzana il 25.06.1968 e residente in Tortoli, Via Lungomare snc, iscritto all'Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Nuoro al n° 143 - Codice Fiscale STC PLA 68H 25A 454D.

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – L' Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ affida al libero professionista Arch. Paolo Stochino, l'incarico relativo alla predisposizione della progettazione degli interventi necessari all'adeguamento del Corpo Principale del P.O. San Martino di Oristano alle vigenti normative antincendio.

ART. 2 – Il Professionista svolgerà l'incarico per conto dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 e secondo le istruzioni che verranno emanate dal Responsabile del Procedimento. Le proposte progettuali, riguardanti l'articolazione degli spazi interni ed esterni, verranno concordate attraverso gli incontri che saranno tenuti con i Dirigenti della ASL n. 5. Lo stesso professionista resterà obbligato all'osservanza delle norme di cui al D.P.R. 01.08.2011 n° 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”.

PARTE I^ - PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ART. 3 - la struttura interessata dell'incarico professionale relativo alla presente convenzione è il Corpo Principale del Presidio Ospedaliero San Martino.

Le attività e le prestazioni da svolgere da parte del professionista incaricato sono di seguito elencate:

1. Progettazione dei compartimenti antincendio in funzione delle destinazioni d'uso di ciascun reparto e di ciascun ambiente indicate dai Dirigenti della ASL n. 5 di Oristano;
2. Classificazione grafica degli ambienti secondo le indicazioni date dai Dirigenti della ASL n. 5 di Oristano;
3. Dimensionamento e divisione dei reparti in funzione degli standard fissati dalla regola tecnica vigente;
4. Calcolo dell'affollamento e verifica e progettazione delle vie di esodo orizzontali e verticali;
5. Progettazione architettonica schematica degli adeguamenti necessari per il rispetto dei parametri imposti e riscontrati con i dati calcolati di cui al punto 4);
6. Restituzione grafica per ciascun piano delle seguenti tavole:
 - Stato di progetto: classificazione ambienti e individuazione dei compartimenti;

- Stato di progetto: compartimenti e percorso di esodo orizzontale;
 - Stato di progetto: compartimenti e percorso di esodo orizzontale progressivo;
 - Stato di progetto: compartimenti con indicazione degli idranti e degli estintori;
 - Stato di progetto: compartimenti e percorso di esodo verticali;
7. Restituzione grafica della planimetria generale con tutti gli interventi previsti con indicazione dei luoghi sicuri;
 8. Restituzione delle tabelle riassuntive dei dati elaborati per ciascun piano e per tutto il Corpo P secondo lo schema adottato per lavori simili presso la stessa ASL n. 5 e già approvate dal Comando dei VVF di Oristano;

Il Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni fornirà su supporto magnetico il rilievo dello stato dei luoghi indicanti le destinazioni d'uso della struttura ospedaliera interessata;

ART. 4 – Gli elaborati progettuali delle attività sopra descritte dovrà essere consegnata dal professionista incaricato, non oltre 120 giorni dalla data di comunicazione dell'affidamento dell'incarico in oggetto. Qualora non venisse rispettato il termine predetto, sarà applicata una penale in ragione dello 2,00% (due per cento) per ogni settimana di ritardo, sull'importo delle competenze professionali spettante al professionista incaricato. Il relativo importo sarà trattenuto all'atto della liquidazione delle competenze professionali. Nel caso che il ritardo ecceda i 20 giorni (venti) giorni, l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 si riserva la facoltà di revocare l'incarico al Professionista inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese e salva ogni azione di danni che l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 intenda promuovere nei confronti del dello stesso Professionista.

ART. 5 - L'importo per la determinazione degli onorari professionali, relativi all'espletamento dell'incarico oggetto della presente convenzione, verrà determinato in base all'offerta presentata dal professionista, Arch. Paolo Stochino, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 6 - Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto d'appalto dei lavori - a termine delle vigenti disposizioni - al professionista spetterà una aliquota delle competenze dovute, da commisurarsi alle attività eventualmente espletate.

PARTE II^ - NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 7- Gli onorari verranno corrisposti per quanto attiene l'espletamento dell'incarico relativo alla predisposizione della progettazione degli interventi necessari all'adeguamento del Corpo Principale del P.O. San Martino di Oristano alle vigenti normative antincendio.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 non rispetti i termini dei pagamenti (sessanta giorni dalla data di presentazione della parcella) sulle somme non pagate decorrono a favore del professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, a sensi dell'art.9 della tariffa professionale di cui alla L. n.143/49.

ART. 8 Il Professionista incaricato dovrà essere munito, ai sensi dell'art. 111, comma 1 D.Lgs. n. 163/2006, di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza con massimale non inferiore al 10% dell'ammontare della parcella, per tutta la durata dell'incarico.

ART. 9 - Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, sia in relazione all'espletamento della prestazione e sia in ordine alla determinazione del corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia.

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – il Professionista si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 23

della L. n. 136/2010, così come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto. Qualora il Professionista non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ii per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'espletamento dell'incarico in oggetto, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del succitato art. 3.

I conti correnti bancari dedicati o (gli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) comunicati dal Professionista incaricato per l'espletamento del suddetto incarico sono i seguenti:

conto corrente n. _____ intestato _____
IBAN _____

Le persone delegate a operare sono : il Sig. _____ nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____ il Sig. _____ nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____ ;

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente la modifica dei dati succitati. Ai fine della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione al presente contratto il codice identificativo di gara (CIG) n.

ART. 11– Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'incarico della presente convenzione e non definite in via amministrativa il foro competente è quello di Oristano.

ART. 12– La presente convenzione redatta in bollo sarà registrata limitatamente al caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione resteranno in tal caso a carico della parte che intenda richiederla. Restano invece a carico del Professionista le spese di bollo.

ART. 13 Per quanto concerne l'incarico affidato al professionista, Arch Paolo Stochino, dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata

dell'incarico, domicilio legale in Oristano presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale n° 5.

Oristano, li _____

Il Professionista
Arch. Paolo Stochino

Il Direttore Generale
Dott. Mariano Meloni